

# È meno rivoluzionaria di quanto sembra la sentenza della Corte Ue sul diritto all'oblio

**L**a recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (nella causa Mario Costeja Gonzales e Aepd contro Google Spain e Google Inc.) ha avuto ampia eco sui media ed è stata ritenuta da tanti commentatori molto innovativa per il settore Internet. Tuttavia l'esame delle motivazioni della decisione porta a ridimensionare la pretesa novità della soluzione della Corte riguardo al tema del diritto all'oblio in relazione alle attività dei motori di ricerca su Internet. La Corte ritiene meritevole di tutela la pretesa di un soggetto di non veder comparire tra gli elenchi dei risultati delle ricerche le pagine web che ospitano contenuti che lo riguardano qualora questi gli arrechino pregiudizio e sia trascorso un lasso di tempo dalla pubblicazione della notizia da non giustificare più la permanenza nel pubblico dominio di queste informazioni, e ciò anche nel caso in cui la pagina Internet indicizzata contenente l'informazione non sia rimossa dal sito sorgente (il che significa che il contenuto in questione continuerà a essere consultabile in rete e si creerà il solo ostacolo di renderlo più difficilmente raggiungibile per gli utenti).

Con questa decisione la Corte riconosce il diritto della persona all'oblio (in relazione ai contenuti che la riguardano) alla luce della Direttiva 95/46/Ce sul trattamento dei dati personali. È in forza di tale normativa che il gestore del motore di ricerca (Google) è ritenuto titolare del trattamento dei dati e, come tale, ha ora l'obbligo di evitare che certe pagine web siano elencate negli indici delle ricerche se i contenuti ospitati sono ritenuti non più giustificati da finalità attuali di cronaca. Tuttavia, qualora la richiesta formulata al motore di ricerca non risulti pacifica ma possano sorgere dei dubbi al riguardo, questo

DI MARCO CONSONNI\*

intervento «censorio» del motore di ricerca resterà sempre subordinato a una preventiva disposizione di una autorità giudiziaria o amministrativa di controllo, che nel caso in oggetto era la Agencia Española de Protección de Datos (l'equivalente del nostro Garante per la protezione dei dati personali). Pertanto la semplice richiesta rivolta all'Internet Service Provider (Isp) dalla parte interessata non fa sorgere in capo a quest'ultimo alcun obbligo automatico di attivazione, potendo il motore di ricerca ritenere opportuno nei casi dubbi che sia effettuato il vaglio di un'autorità (amministrativa o giudiziaria) che valuti l'equo temperamento tra l'interesse pubblico ad avere accesso alla notizia e quello privato a che ciò non avvenga.

**Così tutto si riconduce a prassi.** Sotto tale profilo la posizione della Corte aggiunge poco alle norme che regolano gli Isp ai sensi della disciplina sul commercio elettronico, che da sempre prevede la possibilità per le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato - su istanza della parte interessata - di richiedere ai provider di rendere certi contenuti non più disponibili sulla rete.

La sentenza, dunque, non modifica gli obblighi del gestore del motore di ricerca, che nella maggior parte dei casi dovrà comunque attendere una disposizione di rimozione dell'Autorità. La stessa Google, che ha comunicato l'adozione di una procedura che esamina ed evade le varie richieste, ha fatto sapere che le stesse saranno valutate in dettaglio «una ad una» e solo quelle ritenute legittime avranno seguito.

Il che significa che i provider non intendono rimuovere acriticamente tutto quello che verrà loro richiesto, a difesa della funzione naturale del motore di ricerca e per evitare abusi dei terzi richiedenti. In questo quadro fattuale, il regime di esenzione da responsabilità dell'Isp previsto dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla norma italiana di recepimento non esce scalfito dalla decisione ma piuttosto confermato. Tutto questo in perfetta sintonia con la migliore giurisprudenza nazionale, che in questi anni ha ripetuto che l'onere di attivazione del provider per rimuovere l'accesso a certi contenuti deve seguire una richiesta in questo senso dell'Autorità competente (così, ad esempio, nel recente caso Google-Vividown) stante la necessità di un vaglio delle pretese del reclamante a opera dell'Autorità stessa, che deve precedere qualsiasi rimozione di dati e informazioni, al fine della salvaguardia dei diritti fondamentali.

La sentenza della Corte è invece innovativa nella parte in cui qualifica il motore di ricerca come responsabile del trattamento di dati personali. Per il giudice europeo il provider, benché non eserciti controllo sui dati in oggetto (gestiti dal sito sorgente), effettuerebbe comunque una fondamentale e qualificante attività di indicizzazione di tali pagine che equivarrebbe a un trattamento dei dati contenuti. Da tale impostazione conseguirebbe che il gestore del motore di ricerca, in quanto responsabile del trattamento, dovrebbe chiedere il consenso a tutti i soggetti menzionati nei siti indicizzati: cosa ovviamente impraticabile, che impone ulteriori riflessioni sulle conclusioni della Corte. (riproduzione riservata)

\*Orsingher Ortu  
Avvocati Associati

